



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

TERZA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela
Notaro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 18232/14 del Ruolo Generale degli Affari civili
contenziosi vertente

TRA

con sede in

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in Palermo, via Notarbartolo n.5, presso lo studio dell'avv.
Serena Lombardo, dal quale è rappresentato e difeso, per procura speciale a
margine dell'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

TELECOM ITALIA s.p.a., in persona del procuratore speciale avv.
elettivamente domiciliata in Palermo
presso lo studio dell'avv. dal quale è rappresentata e difesa
giusta procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danno - contratto somministrazione



Conclusioni delle parti: all'udienza del 21 giugno 2018 le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e memorie ex art.183 sesto comma c.p.c..

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 21 giugno 2018, la s.r.l. (d'ora innanzi denominata soltanto ...) conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Telecom Italia s.p.a. (d'ora innanzi denominata soltanto Telecom) per sentirla condannare, a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, al risarcimento di tutti i danni patiti patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella somma complessiva di € 25.000,00 o in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.

Deduceva, infatti, che, dopo l'adesione, in data 3.06.2013, alla offerta della Telecom "Promo Impresa Semplice", sia per la linea fissa che per la linea ADSL , comprensiva della portabilità e migrazione della numerazione già esistente n. . . (prima gestita dall'operatore Vodafone) presso i nuovi locali della società siti in ... il servizio di telefonia ed internet era stato interrotto bruscamente dalla Telecom, il trasferimento della numerazione ... non era stato mai effettuato e la numerazione quindi era stata persa e la nuova utenza telefonica era stata installata dopo cinque mesi.

Continuava la società attrice che tale disservizio le aveva causato un danno di natura patrimoniale, in ragione dell'abbattimento dei ricavi nel periodo oggetto di interruzione rispetto al precedente anno di riferimento, pari ad € 15.000,00, nonché un danno non patrimoniale, sub specie di danno



esistenziale, da liquidarsi equitativamente, ed infine, aveva fatto sorgere il suo diritto agli indennizzi automatici previsti dagli artt. 4, 5, 7, 10 e 12 della delibera n.124/10/CONS in materia di indennizzi applicabili nei rapporti tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche.

La Telecom, costituitasi, deduceva l'infondatezza della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.

Nella memoria ex art.183, sesto comma, n.1 c.p.c. la società attrice eccepeva il difetto di legittimazione processuale del firmatario della procura alla liti, e precisava la domanda, qualificando il danno non patrimoniale anche come danno all'immagine.

Quindi, all'udienza del 21 giugno 2018, la causa, dopo l'espletamento delle prove orali, veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..

Ciò premesso, in primo luogo, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione processuale formulata dalla attrice nella memoria ex art.183 sesto comma n.1 c.p.c..

L'eccezione è inammissibile, oltre che infondata.

E' noto, infatti, che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione - condivisa da questo giudice - *"In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi,*



spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa..." (in termini la massima di Cass. n. 20596/2007).

Nella specie, il dott. [redacted] firmatario della procura alle liti al difensore, ha allegato di essere procuratore speciale della Telecom Italia s.p.a. giusta procura per notaio dott.ssa [redacted] al Repertorio n°21865 raccolta n°7510 del 17/12/2009.

Non essendo tenuto il giudice a svolgere accertamenti sulla effettiva esistenza della qualità spesa dal dott. [redacted] in forza della quale questi può vantare il potere rappresentativo della società, l'attrice avrebbe avuto l'onere di contestare tale qualità alla udienza di prima comparizione ex art.183, quinto comma, c.p.c..

Invece, all'udienza di prima comparizione dell'11.11.2015, le parti hanno chiesto concordemente l'assegnazione dei termini di cui all'art.183 sesto comma c.p.c..

In ogni caso, il difensore della convenuta ha esibito all'udienza del 12 gennaio 2017 e, poi, depositato telematicamente il 13 gennaio 2017, procura



speciale rilasciata dalla Telecom al dott. [redacted] comprovante il suo potere rappresentativo.

La prova del potere rappresentativo può, inoltre, essere data in ogni stato e grado del processo, in base al principio di sanabilità del difetto di legittimazione processuale in ogni stato e grado.

Passando all'esame del merito, la domanda è parzialmente fondata e, per quanto di ragione, va accolta.

La [redacted] ha aderito in data 3 giugno 2013 alla offerta Telecom Impresa Semplice Crash territoriale nazionale 2013 con linea telefonica DN1 [redacted], e linee associate DN2 ([redacted]) e DN3 ([redacted]) e ADSL senza limiti, con richiesta di migrazione da precedente operatore e trasloco presso altra sede in via delle [redacted] (vedi adesione all'offerta e comunicazione in data 12 giugno 2013 della nuova sede di cui, rispettivamente, agli allegati nn.1 e 2 dell'atto di citazione).

Con l'adesione all'offerta si è pertanto perfezionato un contratto tra la [redacted] e la Telecom, sicché la responsabilità che viene in rilievo ha natura contrattuale.

Ora, il riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato



dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esatto adempimento (vedi S.U. n.13533/2001 e Cass. semplici successive conformi).

Nella specie, la società attrice ha allegato la fonte negoziale del suo diritto nonché l'inadempimento della Telecom per la interruzione del servizio di telefonia ed internet per la durata di cinque mesi dalla adesione, oltre che la violazione degli obblighi di informazione.

Giova evidenziare che, in base alla regolamentazione di settore di cui alle delibere Agcom n.41/09 CIR, n.35/10/CIR e n.274/07/CONS, la procedura di migrazione deve essere attivata dal nuovo operatore nel rispetto del termine generale per l'attivazione del servizio, fissato in 10 giorni e comunque non superiore a 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

A fronte della allegazione dell'inadempimento, la convenuta non ha fornito prova dell'esatto adempimento ovvero della non imputabilità dell'inadempimento.

Al contrario, dalla corrispondenza mail allegata per il periodo da giugno a novembre del 2013 emerge che la migrazione del numero fisso non veniva effettuata.

Anche le risultanze delle prove testimoniali confermano il superiore assunto.

Il teste di parte attrice dipendente della dal 2002 fino al 2014, ha riferito quanto segue:

*"Quando ho iniziato a lavorare presso la società il magazzino era sito in
già ho trovato al mio arrivo una utenza fissa con il numero*



(questo numero corrispondeva al centralino e poi vi erano delle linee secondarie) con l'operatore Telecom.

Questo di cui ho detto comunque era il numero che davamo sempre ai clienti, che figurava nei calendari e nelle pubblicità della impresa.

Quanto la società ha trasferito il magazzino da via ... nel luglio del 2013 ha richiesto alla Telecom il trasloco della utenza fissa di cui ho detto con il mantenimento dello stesso numero ...

Ciò non è avvenuto e ha costretto l'impresa a munirsi di utenze mobili cellulari per cercare di ovviare al problema.

Io ricordo di avere installato i computer presso il magazzino di ... a metà luglio del 2013 e già dopo qualche settimana, sia io che il legale rappresentante della società, abbiamo cominciato a sollecitare la Telecom per risolvere il problema.

Infatti il trasloco della utenza non era avvenuto.

La Telecom ci ha dotato di altri due numeri telefonici diversi intorno a fine anno del 2013.

Con le utenze mobili abbiamo avuto numerosi problemi già per fornirle ai clienti, i quali in un primo momento non riuscivano più a rintracciarci e dopo anche con le utenze mobili avevano difficoltà.

Sono pervenute molte lamentele di clienti e fornitori e molti hanno interrotto i rapporti commerciali con l'impresa.

Il primo accesso degli operatori Telecom ricordo è avvenuto intorno a settembre del 2013.

Gli operatori dicevano che non si potevano passare i fili dalla borchia esterna sulla strada fino al magazzino.



La Telecom ha poi risolto montando dei pali con i fili volanti.

Il mancato trasloco dell'utenza ha causato la perdita di clienti e la contrazione dei ricavi, sicché è stato necessario procedere anche al licenziamento di alcuni dipendenti.

Il mio rapporto di lavoro si è risolto successivamente.

Preciso che l'utenza fissa aveva anche la linea ADSL e FAX, delle quali non abbiamo potuto disporre dopo il trasloco perché interrotte.

Solo quando hanno messo i pali ci hanno fornito due numeri nuovi, il modem e abbiamo potuto fruire della linea ADSL e FAX.

Preciso che gli accessi degli operatori da settembre sono stati più di uno.

I primi operatori si erano limitati ad un sopralluogo e dicevano che avrebbero mandato qualcuno per attivare la linea.

Alla fine hanno controllato la tubatura sotto la strada e questa risultava piena per cui la soluzione fu come ho detto di piantare dei pali per passare i fili senza avvalersi della tubatura.

Questa soluzione è stata trovata a novembre." (vedi verbale di udienza del 12 gennaio 2017)

Anche il teste di parte attrice, dipendente della dal 1989 fino al 2014/2015, ha dichiarato che, all'inizio del suo rapporto di lavoro come magazziniere, il magazzino era sito in via aveva, come unica linea, l'utenza fissa numero

Ha aggiunto che tale linea è rimasta fino a quando il magazzino non ha cambiato sede trasferendosi a

Dalle risultanze che precedono emerge dunque che l'interruzione dei servizi telefonici e ADSL si sono protratti dalla stipula del contratto fino a



novembre del 2013, quando la Telecom provvide alla attivazione di due numeri nuovi e del modem.

D'altra parte, la esistenza di problemi tecnici riferiti dai testi non esime Telecom da responsabilità, in quanto la stessa avrebbe potuto e dovuto adoperarsi per porvi rimedio, come in effetti avvenne nel novembre del 2013, a distanza di cinque mesi dalla adesione contrattuale.

Passando all'accertamento e quantificazione dei danni, il cui onere probatorio grava, al pari del nesso causale tra i danni e l'inadempimento, sulla parte attrice, questa ha dedotto di avere subito un danno patrimoniale per contrazione dei ricavi.

Ora, il danno patrimoniale da lucro cessante non può identificarsi nella perdita o riduzione dei ricavi (c.d. fatturato) ma nel mancato utile, pari alla differenza tra ricavi e costi.

Dal bilancio al 31.12.2013 emerge che i ricavi, a tale data, erano pari ad € [redacted] e i costi ad € [redacted] a fronte di ricavi al 31.12.2012 di € [redacted] e di costi pari ad € [redacted] con una differenza negativa nel 2013 inferiore rispetto a quella del 2012.

Inoltre la nota integrativa al bilancio fornisce una analisi diversa delle cause della gestione negativa, riferendo quanto segue:

“Signori Soci, il presente bilancio riporta un risultato negativo di Euro [redacted] dovuto al protrarsi, anche nel presente esercizio, degli effetti negativi derivanti dal momento di congiuntura attraversato dal nostro sistema economico. L'anno risulta caratterizzato da una ulteriore riduzione dei ricavi tipici rispetto ai precedenti esercizi che si sono attestati ad euro [redacted] / contro Euro [redacted] del 2012. I costi per servizi ammontano ad euro [redacted]



... e sono interessati principalmente per euro ... da costi per trasporti operati da terzi e per euro ... da noli. Incidono ulteriormente sulla gestione caratteristica euro ... di fitti passivi e circa euro ... di costo del personale dipendente, in diminuzione rispetto al precedente esercizio a causa della riduzione di nr. 3 unità lavorative. Complessivamente, **nonostante la prevista riduzione dei ricavi, la società riesce a migliorare l'andamento della gestione caratteristica il cui risultato, sebbene ancora negativo e pari ad euro ... risulta inferiore al risultato di euro ... del precedente esercizio.** Si confida che l'andamento potrà migliorare ulteriormente nel 2014 in considerazione di ulteriori riduzioni dei costi e di qualche segnale di ripresa economica" (vedi bilancio al 31.12.2013 e relativa nota integrativa di cui all'allegato n.4 dell'atto di citazione).

Alla luce dei dati sopra riportati, è rimasto sfornito di prova il danno patrimoniale in termini di mancato utile o di aggravamento delle perdite.

Per quanto concerne il danno non patrimoniale, la voce per danno esistenziale è riferibile soltanto alla persona fisica e non giuridica.

Né può assumere rilievo la ricaduta in termini di preoccupazione per la gestione del legale rappresentante della ... il quale non è attore nel presente giudizio.

Va, invece, riconosciuto un danno all'immagine della società ... per i disservizi causati alla clientela.

Come statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, *"Il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un*



inadempimento contrattuale" (in termini la massima di Cass. S.U. civ. n.26972/2008).

Peraltro, *"In materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici."* (in termini la massima di Cass. n.20643/2016)

Ne consegue che il creditore persona giuridica può ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale ove dimostri che l'inadempimento contrattuale abbia determinato una lesione anche di diritti inviolabili della persona, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento ex art.1223 c.c..

Nella specie, l'attrice ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante.

Il teste [redacted] ha, infatti, dichiarato che la società fu costretta a dotarsi di utenze mobili, ma i clienti in un primo tempo non riuscivano più a rintracciare la società e in un secondo momento incontravano parecchie difficoltà, tanto che pervenivano lamentele e alcuni fornitori interrompevano i rapporti commerciali.

Anche il teste [redacted] ha confermato la superiore circostanza riferendo che: *"Dopo il trasloco la impresa si è munita di tre utenze cellulari mobili con le Sim. Io disponevo di una utenza mobile in magazzino e le altre due erano in ufficio. Questo ha comportato parecchi disagi con i nostri corrispondenti perché*



telefonavano e non riuscivano a prendere la linea, al punto che si è perso lavoro per questo. Tra l'altro c'era confusione tra le utenze mobili per cui chiamavano me quando avevano bisogno dell'ufficio e viceversa. Arrivavano lamenti in continuazione. Non ricordo per quanto tempo ho utilizzato l'utenza mobile. Non ricordo quando e se sia stata ristabilita una utenza fissa. Ricordo soltanto i disagi....Abbiamo perso clienti per la situazione che ho descritto. Noi lavoravamo benissimo, la perdita dei clienti è avvenuta per questi disservizi.

A seguito di questa perdita di lavoro da parte della società, siamo stati licenziati io e [nome] [cognome]. Il rapporto si è interrotto con un'altra persona, ma faceva parte della cooperativa e non era dipendente della società.” (vedi verbale udienza del 12 gennaio 2017)

Inoltre, da una mail risulta che un fornitore comunicava il cambio di corrispondente nella zona della [nome] a partire dal 01.11.2013 proprio in ragione delle difficoltà sorte nella gestione dei rapporti dovute alla assenza di immediata reperibilità. Rappresentava che non soltanto a far data da luglio 2013 era stato impossibile contattare la azienda all'utenza [nome] [cognome], inspiegabilmente all'improvviso non più attiva, ma fino a ottobre del 2013 si erano registrati diversi e ingiustificabili disservizi, dovuti principalmente all'assenza di un'unica linea fissa a cui fare riferimento. Si aggiungeva di avere ricevuto nel medesimo periodo diverse lamenti anche da parte dei suoi destinatari impossibilitati a rintracciare l'azienda Sicic ad un centralino fisso quasi mai attivo (vedi mail di cui all'allegato n. 5 della memoria attorea ex art.183 sesto comma n.2 c.p.c.).

Tale danno all'immagine può valutarsi in via equitativa nella somma di € 3.000,00 in moneta attuale, tenuto conto del periodo temporale di disservizio.



Per quanto concerne gli indennizzi, è stato documentato che il legale rappresentante della comunicava il nuovo indirizzo della sede operativa ove traslocare l'utenza (non indicato in contratto) il 12 giugno 2013 (vedi allegato n.2 già citato dell'atto di citazione), sicché la migrazione della precedente utenza telefonica, con i servizi collegati di adsl e fax, avrebbe dovuto essere attivata entro 30 gg., ossia **entro il 12 luglio 2013**.

Detta collocazione temporale è confermata anche dalle risultanze della prova testimoniale con il teste , il quale ha dichiarato: *"Quanto la società ha trasferito il magazzino da via ... nel luglio del 2013 ha richiesto alla Telecom il trasloco della utenza fissa di cui ho detto con il mantenimento dello stesso numero Ciò non è avvenuto e ha costretto l'impresa a munirsi di utenze mobili cellulari per cercare di ovviare al problema. Io ricordo di avere installato i computer presso il magazzino di ... a metà luglio del 2013 e già dopo qualche settimana, sia io che il legale rappresentante della società, abbiamo cominciato a sollecitare la Telecom per risolvere il problema. Infatti il trasloco dell'utenza non era avvenuto.... La Telecom ci ha dotato di altri due numeri telefonici diversi intorno a fine anno del 2013. Preciso che l'utenza fissa aveva anche la linea ADSL e FAX, delle quali non abbiamo potuto disporre dopo il trasloco perché interrotte. Solo quando hanno messo i pali ci hanno fornito due numeri nuovi, il modem e abbiamo potuto fruire della linea ADSL e FAX."*

L'attivazione della nuova utenza può essere collocata a fine anno.

Il teste ha precisato che la soluzione della collocazione di pali per risolvere un problema tecnico intervenne nel novembre del 2013 e l'attivazione delle nuove utenze a fine anno.



Ciò trova ulteriore conferma nella corrispondenza via mail tra la [redacted] e la Telecom.

Dopo i reclami del 30.08.2013 e del 25.09.2013 con cui la [redacted] lamentava la mancata migrazione dell'utenza [redacted] dopo la mail di riepilogo del legale rappresentante del 10 ottobre 2013 e la risposta di rassicurazione in pari data dell'operatore Telecom (ad oggetto l'attivazione della nuova linea analogica e il rientro della utenza [redacted]), il giorno della annunciata installazione (15.10.2013) la [redacted] comunicava che l'incaricato non aveva potuto installare la linea e l'operatore Telecom, in pari data, apriva un ticket 607449 per chiedere delucidazioni in merito. Quindi, in data 23 ottobre, lo stesso operatore dichiarava di non avere ancora notizie e l'8 novembre di avere perso la posta elettronica per un problema al p.c. e che avrebbe chiesto informazioni al collega.

Infine il 27 novembre il cliente chiedeva notizie sulla riparazione sempre relativa alla nuova utenza da installare [redacted].

Gli indennizzi possono quindi essere commisurati temporalmente al periodo 12 luglio -1 dicembre 2013.

Non può infatti ritenersi - contrariamente all'assunto della attrice formulato per la verità soltanto in memoria ex art.183 sesto comma n.2 - che l'utenza sia stata attivata a marzo del 2014, come da fattura allegata alla memoria attorea ex art.183 sesto comma, c.p.c. n.2 perché la predetta fattura non è decisiva in tal senso, riferendosi appunto al bimestre marzo - aprile 2014 e quindi potendo essere preceduta da altre fatture. Inoltre tale data di inizio di attivazione dell'utenza contrasta con le risultanze testimoniali.



Ora, per l'individuazione degli indennizzi deve assumersi a parametro di riferimento il regolamento di cui all'allegato A della Delibera Agcom n. 73/11/CONS, e non della Delibera n.124/10/CONS indicata dalla attrice in citazione.

Nella specie trovano applicazione:

-l'art.3 per omessa o ritardata attivazione del servizio (corrispondente all'art.4 Delibera n.124/10/CONS invocato in atto di citazione), secondo cui

1) Nel caso di ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto, ovvero di ritardo nel trasloco dell'utenza, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 7,50 per ogni giorno di ritardo.

2) Ai fini di cui al comma 1 è applicato l'indennizzo anche nei casi di ritardo per i quali l'operatore non abbia rispettato i propri oneri informativi circa i tempi della realizzazione dell'intervento o gli eventuali impedimenti, ovvero nel caso di affermazioni non veritiere circa l'esistenza di impedimenti tecnici o amministrativi.

3) Se il ritardo riguarda procedure per il cambio di operatore gli importi di cui al comma 1 sono ridotti ad un quinto.

- l'art.6, primo comma, prima parte, in tema di indennizzo per omessa o ritardata portabilità del numero (corrispondente all'art.7 Delibera n.124/10/CONS richiamato in atto di citazione), ai sensi del quale

1. Nelle ipotesi di procedure di portabilità del numero non concluse nei termini stabiliti dalla disciplina di settore, l'operatore responsabile del ritardo sarà tenuto a corrispondere all'utente interessato un indennizzo pari ad euro 5,00 per ogni giorno di ritardo;



- l'art.9 relativo all'indennizzo in caso di perdita della numerazione (corrispondente all'art.10 Delibera n.124/10/CONS richiamato in atto di citazione), per il quale

1. L'utente, nel caso in cui perda la titolarità del numero telefonico precedentemente assegnato per fatto imputabile all'operatore, avrà diritto ad un indennizzo pari ad euro 100,00 per ogni anno di precedente utilizzo, fino ad un massimo di euro 1.000,00);

- l'art.11 sugli Indennizzi per mancata o ritardata risposta ai reclami (corrispondente all'art.12 Delibera n.124/10/CONS richiamato in atto di citazione), che statuisce:

Se l'operatore non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 300,00. L'indennizzo di cui al comma 1 è computato in misura unitaria a prescindere dal numero di utenze interessate dal reclamo ed anche in caso di reclami reiterati o successivi, purché riconducibili al medesimo disservizio.

Sussiste poi l'ipotesi specifica di cui all'art.12, secondo comma,

2. Se l'utenza interessata dal disservizio è di tipo "affari", nei casi indicati dagli articoli da 3 a 6 gli importi liquidati a titolo di indennizzo ed i limiti corrispondenti sono computati in misura pari al doppio; nelle ipotesi di cui agli articoli 9 e 10 gli indennizzi ed i relativi limiti sono applicati in misura pari al quadruplo.

Non trova applicazione, invece, l'art.4 per sospensione o cessazione del servizio (corrispondente all'art. 5 Delibera n.124/10/CONS richiamato in



atto di citazione) perché non vi era, nel caso in questione, un servizio già attivo con un operatore, che è stato sospeso o è cessato.

Procedendo al computo degli indennizzi possono riconoscersi:

- l'indennizzo di euro 3.432,00 ai sensi degli artt.3, primo, secondo e terzo comma, e 12, secondo comma del regolamento, per il ritardo di attivazione e la violazione degli oneri informativi circa i tempi della realizzazione dell'intervento riguardanti n.2 servizi non accessori di utenza commerciale - la nuova utenza fissa e la linea ADSL - relativi a procedura per il cambio di operatore da Vodafone a Telecom (€ 7,50 ridotto di 1/5 per procedura cambio operatore = € 6,00, moltiplicato x 2, stante la natura commerciale dell'utenza = € 12,00 al giorno x n.2 servizi = € 24,00 x 143 gg. dal 12 luglio al 1 dicembre 2013 = € 3.432,00).
- l'indennizzo di euro 1.430,00 per la mancata migrazione del numero 0916212333 ai sensi degli artt. 6, primo comma, e 12, secondo comma, del regolamento, calcolato in euro 10,00 al giorno per n. 143 giorni o 720 (dal 12 luglio 2013 al 1 dicembre 2013 o la data di introduzione del presente giudizio dell'11 giugno 2015);
- l'indennizzo di euro 4.000,00 per la perdita della numerazione 0916212333 ai sensi degli artt. 9, primo comma, e 12, secondo comma, del regolamento (€ 100,00 moltiplicato x 4 stante la natura commerciale dell'utenza x n. 10 anni in quanto l'utenza era attiva dal settembre del 2003, fatto questo assunto in atto di citazione e non contestato da controparte, oltre che confermato dalle deposizioni testimoniali);



- l'indennizzo di euro 300,00 ex art.11 del regolamento per la mancata risposta al reclamo, calcolato nel tetto massimo perché la convenuta non ha provato di avere mai esitato formalmente il reclamo.

Alla luce delle considerazioni svolte, la Telecom va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 9.162,00 per indennizzi e di € 3.000,00 per danno non patrimoniale, per complessivi € 13.162,00, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.

Appare equo, in relazione al valore della domanda accolta, compensare tra le parti le spese di lite nella misura di 2/3 e condannare la convenuta, al pagamento della restante quota di 1/3 in favore dell'attrice.

Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, *"La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale .. (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento"* (in termini la massima di Cass. n.3438/ 2016).

La liquidazione delle spese di lite viene effettuata per l'intero nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda accolta, dell'attività in concreto svolta e dei parametri contenuti nel DMG 55/2014.

p.q.m.



Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, in parziale accoglimento della domanda proposta dall'attrice con atto di citazione notificato l'11 giugno 2015:

- condanna la Telecom Italia s.p.a. al pagamento in favore della della somma di euro 12.162,00, oltre interessi legali dalla decisione fino al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento in favore della delle spese di lite da quest'ultima sostenute nella misura di 1/3, che liquida, per l'intero, in euro 4.274,98, di cui euro 274,98 per spese vive ed euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio per la restante quota di 2/3.

Così deciso in Palermo il 17 dicembre 2018

IL GIUDICE

Dott.ssa Angela Notaro

La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.



